

## Disposizioni in ordine alla caccia alla volpe in squadre

1. L'ATC e/o l'AFV autorizzano ogni singola squadra operante nel proprio territorio.
2. La squadra di caccia collettiva alla volpe è composta da massimo n. **20** cacciatori. Se la squadra è autorizzata dall'ATC i componenti devono essere iscritti all'ATC in cui opera la squadra, mentre se la squadra è autorizzata dall'AFV i componenti devono avere la possibilità di accesso in AFV.
3. In ogni squadra sono previsti un caposquadra e un vice caposquadra, individuati specificamente nell'autorizzazione di cui al precedente punto 1.
4. L'elenco delle squadre autorizzate con i relativi componenti deve essere inviato ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali competenti per territorio e alla Polizia provinciale.
5. L'autorizzazione di che trattasi ha validità stagionale per il periodo in cui il "Calendario venatorio regionale" consente la caccia in squadre organizzate.
6. Ogni azione di caccia collettiva deve essere effettuata con almeno n. **5** partecipanti, fino ad un massimo di n. **15**, compresi eventuali invitati. Il caposquadra, o il suo vice, deve essere obbligatoriamente presente.
7. All'azione di caccia collettiva può partecipare un numero massimo di n. **4** invitati.
8. Ogni cacciatore può essere iscritto a più squadre.
9. Il caposquadra è responsabile dell'operato della squadra e del mancato rispetto delle prescrizioni definite nelle presenti disposizioni. In caso di assenza del caposquadra le responsabilità sono del vice caposquadra.
10. La squadra non può utilizzare più di n. **6** cani per ogni azione di caccia collettiva, salvo eventuali prescrizioni particolari relative ai Siti Rete Natura 2000.
11. La squadra, durante l'azione di caccia collettiva, non può abbattere altre specie di fauna selvatica.
12. La squadra non può, prima e durante l'azione di caccia collettiva accendere fuochi, spargere sostanze repellenti, usare apparecchi acustici o elettrici o a ultrasuoni o compiere atti allo scopo d'impedire il normale movimento della fauna.
13. La squadra non può usare mezzi fuori strada di qualsiasi tipo per scovare o inseguire la volpe.
14. Il caposquadra dà comunicazione preventiva alla Polizia provinciale per iscritto, con almeno 1 giorno di anticipo, circa la data, il numero delle battute e la località in cui si svolgeranno.
15. L'azione di caccia non può essere praticata qualora nell'area stia operando una squadra/gruppo di caccia al cinghiale. E' compito dell'ATC o dell'AFV evitare tali sovrapposizioni.
16. Prima dell'inizio dell'azione di caccia collettiva il caposquadra deve compilare la scheda delle presenze, di cui all'Allegato A alle presenti disposizioni, sulla quale annotare, al

termine dell'azione, il numero dei capi abbattuti e la loro suddivisione in giovani/adulti e in maschi/femmine.

17. L'azione di caccia collettiva inizia nel momento in cui tutti i partecipanti hanno raggiunto le poste assegnate e termina quando i cani impiegati sono stati recuperati e posti sotto custodia (al guinzaglio o nella cassa/gabbia di trasporto).
18. Per tutta la durata dell'azione di caccia collettiva tutti i componenti della squadra sono tenuti ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
19. Durante l'azione di caccia collettiva è ammesso solamente l'uso di fucili con canna ad anima liscia e sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).
20. In ottemperanza a quanto previsto dal Piano regionale di Monitoraggio sanitario della fauna selvatica, tutti i capi adulti abbattuti nel corso delle azioni di caccia collettiva devono essere consegnati (refrigerati e non congelati) entro 48 ore dall'abbattimento, al Servizio veterinario della AUSL o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio. Di tale adempimento è responsabile il caposquadra o un suo delegato. I capi devono essere rinchiusi in un sacco di plastica a tenuta, contrassegnati con un cartellino che riporti nome del caposquadra, Comune, località e data di abbattimento.
21. Per ogni squadra autorizzata l'ATC o l'AFV invia al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio una relazione a fine stagione, entro il mese di febbraio, sull'attività svolta (n. uscite, n. capi abbattuti, sforzo di caccia).
22. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

**ATC \_\_\_\_\_ / AFV \_\_\_\_\_**  
**CACCIA ALLA VOLPE IN SQUADRA**  
**ANNATA VENATORIA \_\_\_\_\_**

**Scheda intervento Squadra Volpe .....**

Scheda n. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Responsabile squadra \_\_\_\_\_

Intervento svolto in località \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_

Data intervento \_\_\_\_\_ Orario intervento \_\_\_\_\_

**PARTECIPANTI**


N.	COGNOME E NOME	PRESENZA (segnare con una X)	CAPI ABBATTUTI*
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

\* **MA= Maschio Adulto**  
**MG= Maschio giovane**  
**FA= Femmina Adulta**  
**FG=Femmina giovane**

**Rilevamento biometrico Volpe (*Vulpes vulpes*) - facoltativo**

Sesso/Età	Volpi abbattute				
	1	2	3	4	5
Maschio/Femmina (M o F)					
Adulto/Giovane (A o G)					
<b>Misure biometriche in cm (vedi disegni)</b>					
Lunghezza totale (LT)					
Lunghezza coda (LC)					
Lunghezza piede posteriore(LP)					
Lunghezza orecchio (LO)					
Altezza alla spalla (AS)					

NOTE: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Il Responsabile della Squadra**

\_\_\_\_\_